

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA
DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI

INDICE

- ART. 1 – Elettorato attivo
- ART. 2 – Requisiti di eleggibilità
- ART. 3 – Incompatibilità
- ART. 4 – Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali
- ART. 5 – Candidature
- ART. 6 – Votazioni
- ART. 7 – Durata delle cariche
- ART. 8 – Decadenze e subentri

ART. 1 – ELETTORATO ATTIVO

I Consiglieri federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici vengono eletti nel numero di quattro, previsto dallo Statuto FIGC, dai Delegati dei calciatori e delle calciatrici componenti dell'Assemblea federale.

In ottemperanza allo Statuto della FIGC è garantita la presenza, tra i Consiglieri federali, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

ART. 2 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici, possono essere eletti i calciatori/calciatrici, in attività e non, che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA'

La carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici, fermo quanto previsto dallo Statuto FIGC, è altresì incompatibile con:

- a) posizioni di controllo in una società sportiva
- b) cariche consiliari o dirigenziali ed incarichi di collaboratore o allenatore professionista in società affiliate alla FIGC ed attività lavorative nelle stesse, esclusa quella di calciatore
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe ed attività lavorative nelle stesse
- d) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive ed attività lavorative nelle stesse
- e) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale in attività.

ART. 4 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO PER IL QUALE SONO ELETTI

L'Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali viene convocata dalla FIGC secondo quanto disposto dallo Statuto federale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle Delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto al voto.

ART. 5 – CANDIDATURE

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di 3 Delegati. Ciascun delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria federale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, dei candidati rispettivamente per l'elezione:

- di due calciatrici/calciatori dilettanti
- di due calciatrici/calciatori professionisti

Le candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale, con indicazione dello *status* dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 Statuto. Lo *status* è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purchè sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

ART. 6 – VOTAZIONI

I Delegati dei calciatori e delle calciatrici votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici dilettanti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S..

ART. 7 – DURATA DELLE CARICHE

I Consiglieri federali in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

ART. 8 – DECADENZE E SUBENTRI

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale, subentrerà il primo dei non eletti nella votazione di riferimento, fatto salvo il rispetto dei limiti minimi previsti per la rappresentanza delle singole categorie (professionistica/dilettantistica) e per la rappresentanza del genere diverso da quello della maggioranza.

In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al capoverso precedente, si procede come segue:

- 1) la Segreteria della AIC., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti i delegati, con invito a designare, a gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.
- 2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita l'AIC a convocare l'assemblea elettiva e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 5 secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.